

IN BREVE n. 029-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ORARIO DI LAVORO e INCOSTITUZIONALITA' DELLE SANZIONI - PRECISAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Con riferimento alla questione di legittimità Costituzionale, per contrasto all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 18-bis, co. 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 213/2004, in materia di apparato sanzionatorio della disciplina sull'orario di lavoro, il Ministero del lavoro, con lettera circolare del 10 luglio 2014, n. 12552, precisa che, il vaglio di legittimità è circoscritto esclusivamente alle sanzioni riferite alle violazioni commesse dal 1° settembre 2004 al 24 giugno 2008, senza interessare le successive modifiche legislative intervenute sul cit. art. 18 bis, ed incide su tutte quelle situazioni giuridiche pregresse che siano ancora aperte o pendenti. Nei casi in cui il procedimento sanzionatorio risulti, invece, definitivamente chiuso (verbali già pagati, ordinanze per cui sono superati i termini di opposizione, ovvero in caso di contenziosi con sentenze passate in giudicato), non si avrà alcuna estensione degli effetti della sentenza citata, con la conseguente intangibilità degli atti adottati.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Lettera-circolare n. 12552 del 10.07.2014
(documento 127)**

PENSIONATI e QUOTA B DEL FONDO GENERALE ENPAM

Anche il medico (o odontoiatra) pensionato del Fondo generale Enpam in caso di introiti da libera professione, anche se occasionale (in particolare: congressi e convegni, consulenze tecniche d'ufficio, attività di ricerca in campo sanitario, attività di docenza occasionale, gettoni di presenza per incarichi ordinistici, ecc. - prestazioni denunciate ai fini fiscali nel quadro RL), dovrà procedere entro il 31 luglio alla denuncia sul modello D di tali redditi al netto delle spese per la loro produzione e nel contempo, se ha interesse, chiedere l'ammissione alla quota ridotta (ora 6,25%) pari al 50% dell'aliquota ordinaria (ora del 12,50%) in base all'articolo 18 comma 11 del DL 98/2011 convertito con modificazioni in legge 111/2011. Chi non è titolare di pensione del Fondo generale nel 2013 e percepisce altre pensioni (Inps, ex Inpdap, Fondi speciali Enpam) può avvalersi della contribuzione ridotta del 2% sino al momento in cui si pensionerà anche nel Fondo generale Enpam.

Per le somme degli introiti da libera professione oltre il tetto di 85.000 euro, l'aliquota contributiva è dell'1% di cui solo lo 0,50% ai fini del calcolo economico della pensione.

Ricordiamo che non pagando la contribuzione della quota A, tutto il reddito prodotto, al netto delle spese inerenti, è imponibile.

I contributi versati sono interamente deducibili ai fini fiscali.

In base alla denuncia, verranno effettuati i calcoli della contribuzione dovuta dagli uffici Enpam e data comunicazione al medico (o odontoiatra) che dovrà assolvere al pagamento mediante il MAV allegato o in rata unica o, se avente diritto, in più rate, entro il 31 ottobre.

Attenzione: la mancata ricezione della comunicazione del contributo da versare da parte del medico (o odontoiatra) non esime dai versamenti comunque dovuti. Il tal caso il medico (o odontoiatra) dovrà richiedere un duplicato alla Banca Popolare di Sondrio numero verde 800.24.84.64 oppure, se registrato al sito ENPAM, scaricare il duplicato.

Il ritardo di invio del modello D comporta una sanzione fissa pari a 120 euro.

Per ritardati pagamenti è invece prevista una sanzione in misura fissa pari all'1% del contributo se il versamento è stato effettuato entro 90 giorni (quest'anno 29 gennaio 2015), oltre tale termine una sanzione, in ragione di anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti fino all'importo massimo pari al 70% del contributo dovuto.

Questi versamenti aggiuntivi comporteranno il ricalcolo dell'assegno di pensione ogni terzo anno (in realtà ogni 5 anni...) in base alle somme versate nel periodo di riferimento (coefficiente di rendimento 1,03% per ogni anno di contribuzione intera e 0,51% per ogni anno di contribuzione ridotta).

INPS e LAVORO OCCASIONALE

Gli obblighi contributivi previdenziali nel rapporto di lavoro occasionale si configurano soltanto allorché gli emolumenti percepiti nell'arco dell'anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l'importo di euro 5000 e, in particolare, in riferimento a ciascun anno solare, solo superata la fascia di esenzione di euro 5000 si debbono versare i contributi,

Tale riconoscimento avviene nella Gestione separata dell'INPS per redditi sporadici e saltuari non attinenti ad una attività professionale abitualmente svolta come previsto con DPR 917/86 art. 81 lett. L, DL. 269/03, convertito in L. 326/03, art. 44 comma 2 e INPS Circolare 103 del 2004.

Ciò potrebbe interessare in modo particolare i medici (o odontoiatri) titolari di pensione che, privi di partita IVA (l'assenza di partita IVA delinea il carattere occasionale di queste prestazioni; infatti l'iscrizione all'IVA comporta, in senso fiscale, il carattere di abitualità delle prestazioni.), non svolgono attività professionale abituale, ma hanno introiti sporadici da attività non attinenti e derivanti dall'essere medico (o odontoiatra) e dall'iscrizione ordinistica e, pertanto, non attratti nella sfera impositiva della quota B del Fondo generale ENPAM.

RIPRISTINO DELLA FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO

La legge 336/2000 ha ripristinato la festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica Italiana.

In particolare, il ripristino della festa nazionale come giorno festivo non comporta alcuna conseguenza rispetto alle quattro giornate di festività soppresse attribuite dalla legge n. 937/1977, mancando ogni esplicita previsione in tal senso nella legge di riferimento.

MATERNITA' - CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO mpe

E' possibile frazionare il congedo parentale, purché tra un periodo e l'altro di astensione sia effettuata una ripresa effettiva del lavoro: se tra un periodo e l'altro di fruizione, intervallati da un periodo feriale o assenza di altro tipo, non c'è l'effettiva ripresa del lavoro i giorni festivi, i sabati (nella settimana corta) e le domeniche sono computati come giorni di congedo parentale (vedi 4.2 Lavoratrice madre medico - CD Collana multimediale ENPAM).

In particolare una giornata di ferie o di permesso retribuito, fruiti il venerdì, non sono idonei ad interrompere il periodo di congedo parentale.

Al contrario, il congedo parentale può essere interrotto in caso di malattia della lavoratrice (evenienza non prevista e predominante). Infatti l'interruzione è coerente con quanto disposto dall'articolo 22 del DLgs 151/2001 (le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità). Va inoltrata la richiesta di modificare il titolo dell'assenza, dando contemporaneamente tempestiva comunicazione della patologia in atto.

Ricordiamo che la modifica del titolo dell'assenza comporta un frazionamento del congedo parentale e pertanto per poter godere del residuo di quanto già richiesto è necessario il rientro in servizio e nuova richiesta da parte dell'interessata, rispettando i termini di preavviso.

CONGEDO DI MATERNITA' NON FRAZIONABILE

L'astensione obbligatoria di maternità non è frazionabile né può essere interrotta per ferie, malattia, permesso matrimoniale.

Ricordiamo che il congedo per maternità, storicamente, nasce come tutela della salute della lavoratrice e del nascituro e, in quanto tale, si configura come un diritto indisponibile che deve essere fruito, in ogni caso, nei termini definiti dalle disposizioni di legge e contrattuali. Con tale riferimento è appunto data alla lavoratrice madre facoltà di interrompere il congedo e di rientrare in servizio qualora il figlio, nato prematuro, abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, così da consentire alla stessa di utilizzare il congedo residuo a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

TRIBUNALE DI VERONA - REPERIBILITA' DEL GINECOLOGO NON OLTRE TRENTA MINUTI

da DoctorNews dell'11 luglio 2014 - avv. E.Grassini

Un ginecologo ha impugnato il verbale di accertamento di infrazione elevato dalla Polizia Municipale per eccesso di velocità, sostenendo che era di turno di pronta reperibilità e ha tenuto la velocità contestata in quanto doveva raggiungere l'Ospedale per effettuare un taglio cesareo d'urgenza, a seguito di apposita chiamata del medico di guardia in servizio in quel momento. Il sanitario ha rilevato la sussistenza dello stato di necessità, tenuto conto che, secondo il contratto collettivo integrativo della dirigenza medica della Asl, il tempo che il medico di pronta disponibilità ha a disposizione per raggiungere il presidio ospedaliero è di trenta minuti a decorrere dalla chiamata. Il Tribunale ha ritenuto che il medico si sia posto coscientemente nelle condizioni per tenere la condotta illecita contravvenzionata, poiché risiede in un comune sito ad una distanza di 45 km da quello dove presta servizio, cosicché non avrebbe comunque potuto raggiungere quest'ultimo nei tempi contrattualmente stabiliti rispettando i limiti di velocità. Pertanto, in applicazione del principio generale per cui colui che si pone volontariamente in una situazione illecita si deve far carico anche delle conseguenze che da essa derivano, non può essere accolta la richiesta di annullamento del verbale.

TAR LOMBARDIA - ATTENZIONE AI CERTIFICATI DEL MMG

da DoctorNews del 12 luglio 2014 - avv. E.Grassini

Il certificato rilasciato dal "medico di famiglia" può ritenersi documento proveniente da una

struttura pubblica (e cioè l'Asl con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio sanitario nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l'assistenza medica di base. Il medico di medicina generale è legato all'Azienda sanitaria e rappresenta il Sistema sanitario nazionale se ed in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che ad esso lo lega. Al contrario, la prescrizione con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, a favore di un soggetto non iscritto al S.S.N., redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile ad un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, non idoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all'identità del soggetto cui è stato rilasciato.

**IN ALLEGATO A PARTE - TAR LOMBARDIA Sez. II-Brescia Sent. 727 del 26.06.2014
(documento 128)**

INADEGUATO CONSENSO INFORMATO VIOLA IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE

Il mancato o il viziato consenso informato viola il diritto alla autodeterminazione e costituisce un danno risarcibile, anche se il paziente pur correttamente informato non si sarebbe sottratto all'intervento e se l'intervento è stato eseguito senza errori.

Chi è sottoposto ad interventi invasivi deve essere cosciente della natura dell'operazione, delle sue caratteristiche tipiche (durata, degenza, riabilitazioni successive, lesioni permanenti, cicatriziali, ecc.) e dei rischi per le complicanze prevedibili.

In particolare, non solo nel caso in cui si può presumere un diniego in caso di specifica informazione, ma anche nei casi in cui si può ritenere che il paziente, seppur informato adeguatamente, non si sarebbe sottratto all'intervento, la mancata o incompleta informazione, pur in assenza di danni alla salute, determina un illecito e lede il diritto alla autodeterminazione da cui il diritto al risarcimento.

Tribunale di Firenze - sentenza 170/2014

Vibrata è la protesta del Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, dott. Antonio Panti: «Una sentenza che rivela il persistere d'incertezze nel rapporto medicina-magistratura e riporta l'attenzione sulla necessità di regolare in modo diverso le questioni legate all'alea terapeutica. La mancata informativa su danni aleatori non va punita come mancato consenso informato. Se chi cura rischia perché ha sottaciuto un evento possibile, ancorché con probabilità minima di verificarsi, fare il medico diventa un terno al lotto. Credo siano maturi i tempi per eliminare, come all'estero, il concetto di colpa professionale, per prevedere un Fondo sanitario nazionale per il risarcimento dei danni da "alea" terapeutica, e per istituire un meccanismo di arbitrato -o di valorizzazione della mediazione civile!- in cui si stabilisca la ragionevolezza delle richieste».

DIRITTO ALLA AUTODETERMINAZIONE

In caso di intervento non preceduto da corretta informazione, ma rispetto al quale si possa ritenere che il paziente anche se informato, non si sarebbe sottratto all'intervento proposto, le lesioni alla salute, eventualmente insorte, non possono considerarsi conseguenza diretta all'inadempimento (dell'obbligo di informare), ma sarà imputabile al/ai medico/i la violazione del diritto alla autodeterminazione.

Anche in assenza di rilevanza causale della mancata informazione sul danno alla salute, l'inadempimento di una corretta informazione è comunque da considerare produttiva di un danno, per lesione non del diritto alla salute, ma di quello alla autodeterminazione, di per sé risarcibile anche se non sfocia in un pregiudizio alla salute.

Il diritto alla autodeterminazione è un diritto inalienabile, da cui l'obbligo del/dei medico/i di fornire tutte le informazioni ai pazienti per metterli in condizione di esprimere una vera scelta sui possibili diversi modi di

affrontare la malattia. L'inottemperanza a tale obbligo rappresenta, pertanto, una forma di inadempimento che legittima la richiesta di risarcimento anche se ha come oggetto la lesione del solo diritto alla scelta.

ARAN e PERMESSI SINDACALI

L'Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), ha pubblicato una Guida operativa sulle "Modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro".

L'opuscolo attiene alla determinazione dei permessi sindacali nei luoghi di lavoro riferiti al personale appartenente alle Aree dirigenziali.

IN ALLEGATO A PARTE - ARAN Manuale permessi sindacali 2014 (documento 129)

PENSIONI - ADDIO AL DIRITTO ACQUISITO?

Per garantire l'equilibrio della Cassa previdenziale sono possibili modifiche superando il concetto del pro-rata: mentre prima della legge di stabilità 2014 le Casse previdenziali potevano modificare i criteri di calcolo delle pensioni nel rispetto del principio del pro-rata, dopo l'entrata in vigore della legge 147/2013 (comma 488) per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine possono modificare il criterio di calcolo senza il vincolo del pro-rata.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano (giudice Chiara Colosimo) sentenza 15252 dell'8 maggio 2014 nella scia tracciata dalla Corte di Appello di Genova.

Dunque il pro-rata da criterio rigoroso per il rispetto dei diritti acquisiti del pensionando è diventato un principio di ponderazione nell'interesse ora di garantire l'equilibrio finanziario di lungo termine. In precedenza, riscontrabili moltissime le pronunce di Cassazione in senso contrario.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: giugno 2014
Aggiornato: 15 luglio 2014
Prossimo aggiornamento: 13 agosto 2014

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale	107,4
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+0,3
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+1,5

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15/07/2014 per il mese di GIUGNO 2014

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1995 (base 100)	Base di riferimento: 1995 = 100											
1996	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
%	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
1997	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
%	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
1998	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
%	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
1999	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
%	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
%	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
%	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
%	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
%	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
%	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
%	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
%	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
%	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
%	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
%	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4						
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3						

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2014

L'indice Istat relativo al mese di giugno 2014 è pari a 107,4 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2013 è **0,960084 %**. (incremento mese).

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

In caso di una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione va applicato sull'intero importo accantonato sino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata.

Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto della anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Va invece rivalutata dal datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore di una azienda con più di 50 dipendenti. In base al comma 755 art. 1 Finanziaria 2007 il Tfr maturato da questi lavoratori a partire dal 1 gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo tesoreria presso l'Inps, fermo restando che il datore di lavoro, anche se non ha più la disponibilità di tali somme, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione monetaria.

Legge 27.12.2006, n. 296 - Articolo 1

755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile», le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.

ENPAM - BORSE DI STUDIO da Italia Oggi

La Fondazione ENPAM mette a disposizione 290 borse di studio per gli orfani dei medici e degli odontoiatri. I sussidi saranno concessi agli studenti universitari, delle scuole superiori e medie che appartengono a nuclei familiari in precarie condizioni economiche. Le borse di studio saranno erogate anche sotto forma di pagamento di rette di ammissione ai convitti, collegi o centri formativi

Onaosi. I termini per la presentazione sono il 30 luglio 2014 per le domande relative ai collegi e il 15 dicembre 2014 per tutte le altre domande di sussidio.

DALLA CASSAZIONE

Sicurezza: condotta "negligente" del lavoratore

Non sussiste diritto all'indennizzo se l'infortunio è derivato da una scelta arbitraria del lavoratore, il quale ha creato volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa,

Corte di Cassazione - sentenza numero 15705 del 9 luglio 2014

Danno morale del falso dentista

L'odontotecnico che fa il dentista deve pagare anche i danni morali al paziente causati dallo stato di ansia che comporta il pensiero di future evoluzioni negative della propria salute per essere stato curato da un soggetto non abilitato.

Corte di Cassazione sezione VI penale - sentenza numero 31129 del 15 luglio 2014

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Policlinico Gemelli in Roma

Data di emissione il 7 luglio 2014

San Camillo de Lellis

Data di emissione il 14 luglio 2014

"il Senso civico" dedicati all'Arma dei Carabinieri nel bicentenario della istituzione

Data di emissione il 16 luglio 2014



AGENZIA DELLE ENTRATE - INDENNITA' DI MATERNITA'

Domanda

Un libero professionista percepisce nel 2013 l'indennità di maternità dalla propria cassa di previdenza. In quale quadro di Unico 2014 va dichiarata?

Risponde G.Mingione

L'indennità di maternità è un contributo indennitario che sostituisce il reddito professionale. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (articolo 6, comma 2, del Tuir). Tali somme, pertanto, devono essere dichiarate utilizzando gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti. Nel caso del libero professionista costituiranno pertanto un reddito da lavoro autonomo, assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20%, da esporre nel quadro RE del modello Unico.

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Aggiornato al 15 febbraio 2006

TITOLO I
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capo I - Disposizioni generali

Articolo 6 - Classificazione dei redditi

2. - I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.